

SENT. N. 2664
OP

ERON. 1129

Rip 22/15/08

CONTRIBUTO
UNIFICATO,



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII

nella persona del Giudice designato dott. Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ART. 59 Lett. d - D.F. n. 13186

nella causa civile iscritta al n. 31138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2004, trattenuta in decisione all'udienza del 19.06.2008, vertente

TRA

NON PER PUBBLICAZIONE

elett.te domiciliato in Roma, via Paola Falconieri n.110 presso lo studio dell'avv. Settimio Catalisano che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

COMPAGNIA ASSICURATRICE MEIEAURORA spa

elett.te domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 60, presso lo studio dell'avv. Enrico Caroli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

NONCHE'

NON PER PUBBLICAZIONE

CONVENUTO - CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.06.2008 da intendersi integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Calvo Maurizio conveniva in giudizio **NON PER PUBBLICAZIONE** e la MeieAurora spa di fronte al Tribunale di Roma per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi

in Roma il 19.03.2002, ore 14,30. A tal fine esponeva che, in quell'occasione, era alla guida del motoveicolo di proprietà, Suzuki Burgman **NON PER PUBBLICAZIONE** e che, nel percorrere in Roma via Monteverde, all'incrocio con via Pietro Cartoni, era urtato dall'autovettura Fiat Uno, tg Rom **NON PER PUBBLICAZIONE**, di proprietà ~~di proprietà~~ di **NON PER PUBBLICAZIONE** e condotta da **NON PER PUBBLICAZIONE**, nonché assicurata con la Meieaurora. Precisava che l'autovettura aveva attraversato l'incrocio, provenendo da sinistra, senza rispettare il segnale di stop, e aveva così causato lesioni fisiche al **NON PER PUBBLICAZIONE** (come da documentazione in atti), nonché danni al motoveicolo.

Si costituiva la Compagnia Assicuratrice Meieaurora spa, contestando totalmente la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che vi era una discrepanza tra la data del sinistro riportata nel modello CID (il 19.04.2002), sottoscritto dai conducenti, e quella indicata nel referto di pronto soccorso (il 19.03.2002). Contestava, altresì, l'eccessività delle pretese risarcitorie.

Parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti Gallotti Gabriele (al quale non era riuscito a notificare l'atto di citazione). Nel corso dell'istruttoria, era acquisita documentazione, tra cui il modello CID, erano escussi i testi indotti da parte attrice ed era svolta ctu medico- legale.

All'udienza del 19/06/2008 erano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto **NON PER PUBBLICAZIONE** Flavio, ritualmente citato ex art. 143 c.p.c., in data 21.07.2004.

Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Deve osservarsi che il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti ex art. 5 d.l. n.857/1976, convertito in legge n.39 del 1977, prevede una presunzione legale, quanto ai dati di fatto relativi alla ricostruzione del sinistro (parti coinvolte, posizione e danni dei veicoli) e contiene dichiarazioni liberamente valutabili con riferimento alla posizione degli altri litisconsorti alla stregua di una confessione stragiudiziale (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 03-04-1998, n. 3462; Cass., sez. III, 13-02-1998, n.1561; T. Catania, 01-04-1998).

Ora, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che tale documento (allegato al fascicolo di parte attrice; all.3) non possa essere utilizzato, trattandosi di una copia assolutamente illeggibile, quanto meno riguardo al dato essenziale relativo al



giorno, al mese e all'anno in cui si sarebbe verificato il sinistro descritto nel modello stesso.

Ciò nonostante, alla luce della ulteriore documentazione prodotta da parte attrice (relativa alle lesioni riportate dal conducente e proprietario del motoveicolo), nonché tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (che hanno confermato la ricostruzione del sinistro come dedotta incitazione), deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat, il quale non rispettando il segnale di stop, pure posto a suo carico, ha urtato il motoveicolo, provocando la caduta dell'attore, mentre al contrario non è emersa alcuna violazione delle regole sulla circolazione stradale nella condotta tenuta dall'attore

in tal senso Cass., sez. III, 11-05-1999, n. 4648, secondo cui "nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, 2° comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno").

In ordine al quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti confortata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sul NON PER PUBBLICAZIONE si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili, in quanto suffragate da referti di pronto soccorso, da esami radiologici e visite specialistiche.

Pertanto, in favore dell'attore, devono essere liquidate le seguenti somme: - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica, all'attualità euro 8.915,49, considerate le tabelle delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti emanate in attuazione della legge 57/01 (il sinistro si è verificato successivamente al 5.04.2001), tenuto conto dell'entità dei postumi permanenti (valutati nel 6% e consistiti in esiti di lussazione della spalla sinistra e di trauma contusivo del ginocchio destro; in particolare rappresentati da assottigliamento del tendine del muscolo sopraspinato e del tendine del capo lungo del bicipite omerale della spalla sinistra, da attendibile artralgia ai gradi estremi di escursione articolare, da assottigliamento del legamento crociato anteriore e da irregolarità del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, da attendibile gonalgia ai massimi gradi di escursione articolare) e dell'età del danneggiato (anni 44 all'epoca dell'infortunio); - a titolo di risarcimento del danno derivante dalla



inabilità temporanea, appare equo liquidare all'attore le somme di: euro 841,20 attuali per l'inabilità temporanea assoluta (pari ad euro 42,06 per giorni 20 di inabilità, come valutata dal ctu); per l'inabilità temporanea relativa al 50%, euro 420,60 attuali (pari ad euro 21,03 per giorni 20 al 50%).

Poiché l'illecito civile di cui è causa integra gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p., l'attore ha altresì diritto al risarcimento del danno morale sofferto liquidato in euro 2.228,87 (pari ad un quarto del danno biologico, tenuto conto dell'entità delle lesioni e del tipo di cure ricevute: fasciatura per circa venti giorni, con cure fisioterapiche per uguale periodo).

Le spese documentate, ritenute congrue dal ctu, sono pari ad euro 250,00 al valore attuale. Complessivamente deve quindi essere liquidata al ~~Cato~~ la somma di euro 11.394,36.

Nulla è dovuto per il dedotto danno al motoveicolo, non essendo stati acquisiti elementi per poterlo quantificare (al riguardo il cid, come sopra detto, non è utilizzabile e nessuno dei due testi ha fornito indicazioni sul punto d'urto tra i veicoli), mentre non vi sono elementi per ricondurre le voci riportate nella fattura in atti al sinistro oggetto di causa.

Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata in euro 11.394,36 competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto (marzo 2002) alla presente decisione -, al saggio annuo del 2,9%. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna in convenuti, in solido, al pagamento, in favore di ~~NON PER PUBBLICAZIONE~~ zio, della somma di euro 11.394,36, oltre lucro cessante da calcolarsi come in motivazione e, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.160,00, oltre iva, cpa e




spese generali come per legge, ed oltre al rimborso delle spese anticipate per la ctu (pari ad euro 540,00).

Roma 03.12.2008

Il Giudice

dott.ssa Assunta Canonaco

IL CANCELLIERE
Paola Fioravanti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il ~~5~~ 5 FEB 2009



IL CANCELLIERE
Paola Fioravanti